

N° 32 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Contenzioso tra AMAT e n° 22 dipendenti assistiti dagli avv.ti Mauro Ruffo (13 unità) e Valeria Pellegrino (9 unità) – Cause pendenti dinanzi al tribunale di Taranto sez. Lavoro – Determinazioni.

L'anno duemilatre, il giorno 12 (dodici) del mese di Maggio, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE (a) |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE (a) |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 9. Antonio RANUCCI (a) | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 77 del 15/3/1996 (All. 3) con cui l'Azienda, nel prendere atto delle sentenze emesse dai Pretori del Lavoro di Taranto dott. Martemucci e dott.ssa Marra, favorevole ai 22 ricorrenti, accettava una ipotesi transattiva dagli stessi proposta in termini seguenti:
 - assunzione dei ricorrenti con decorrenza 1/4/1996 con contratto formazione e lavoro per un anno;
 - risarcimento danno e spese legali ai ricorrenti in ragione di £ 6.000.000 procapite, onnicomprensive, e, quindi, per complessive £ 138.000.000;
 - impegno per l'Azienda a trasformare in definitivo il contratto di formazione e lavoro al termine dell'anno, fatte salve le previsioni di legge;
 - rinuncia dell'Azienda ad appellare la sentenza e dei ricorrenti ad ogni altra pretesa;
- successivamente alla sottoscrizione degli atti di transazione redatti nei termini indicati gli interessati ricorrevano al Tribunale di Taranto chiedendo la loro nullità poiché, a loro giudizio, sottoscritti in frode alla legge. Ciò di cui sostanzialmente i ricorrenti si dolgono è relativo :
 - a) ad un uso improprio del contratto di formazione e lavoro;
 - b) alla decorrenza dell'assunzione con CFL (1/4/96) non rispettosa di quella indicata nella sentenza n° 415/96 emessa dal Pretore del lavoro dott.ssa Marra che aveva riconosciuto sussistere "un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20/8/1987 (e cioè livello VII) con decorrenza 22/5/1993".

Per l'effetto i 22 interessati sottoposero al giudice del lavoro di Taranto le seguenti conclusioni:

- a) di dichiarare la nullità dell'atto di transazione, nonché del contratto di formazione e lavoro stipulato in esecuzione dello stesso perché concluso in frode alla legge e comunque privo di causa, e per l'effetto:
 -) dichiarare che le statuizioni del Pretore di Taranto di cui alla sentenza n° 415 del 18/1/1996 non hanno mai cessato di avere efficacia tra le parti con ogni conseguenza in ordine: 1) alle somme in virtù delle stesse debbende a titolo di retribuzione, di risarcimento del danno e di spese di lite detratte le somme dall'odierno ricorrente percepite in virtù dell'atto di transazione di cui si chiede la nullità; 2) nonché in ordine agli obblighi contributivi e previdenziali e fino alla data di conclusione del contratto di formazione lavoro;
 -) condannare l'AMAT al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo compreso tra la conclusione del contratto di formazione e lavoro e i successivi quindici mesi in cui il ricorrente ha percepito una retribuzione ridotta, alle differenze retributive tra quanto spettante in virtù della contrattazione collettiva per un dipendente di VII livello e quanto effettivamente percepito con ogni conseguenza quanto agli obblighi contributivi e previdenziali oltre interessi e rivalutazione;
- B) solo in via subordinata, e salvo gravame, stante l'inadempimento della transazione da parte dell'AMAT, di accertare l'avveramento della condizione risolutiva di cui al punto 3) dell'atto transattivo e dichiarare risolto di diritto lo stesso con la riviviscenza di ogni diritto e ragione riconosciuto in favore del ricorrente dalla sentenza del Pretore di Taranto Giudice del Lavoro n° 415 del 18/1/1996, con la conseguenza di cui al punto A);
- C) in via ancora più subordinata e sempre salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui

dovesse riconoscersi validità alla transazione ed al conseguente contratto di formazione e lavoro, di dichiarare l'intervenuta conclusione del rapporto a tempo indeterminato fra il ricorrente e l'AMAT a far data dalla stipula del contratto di formazione e lavoro, stante l'inadempimento da parte del datore di lavoro del programma di formazione imposto dal contratto, con la conseguente condanna di cui sub A) secondo alinea;

- D) comunque di condannare l'AMAT al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa e secondo il prudente apprezzamento dell'ill./mo sig. Giudice.
- Con ogni pronuncia consequenziale in ordine a spese, diritti e onorari di giudizio;
- che, allo stato, il giudizio pende dinanzi al giudice del lavoro di Taranto dott. Ciquera e, nel merito, l'avv. Barberio, legale aziendale, ha fatto pervenire una propria informativa assunta al prot. n° 4830 del 1/4/2003 (All. 2) con la quale, per le motivazioni ivi indicate, segnala il pericolo di un esito giudiziario sfavorevole da prevenire assecondando la via transattiva intrapresa dai legali di controparte, salvo a contenere le avverse pretese entro limiti di convenienza. Allo stato tali pretese ammontano, sulla base delle richieste informali, a vecchie lire 25Milioni, oltre spese legali;
 - considerato che in caso di sentenza favorevole ai ricorrenti l'onere economico medio per agente a carico dell'Azienda sarebbe ammontato ad Euro , giuste determinazioni dell'Ufficio Personale, a circa 45.000,00 (al netto di interessi e rivalutazione) con riferimento al periodo 22/5/93 – 30/4/96 indicato in sentenza; a circa 26.000,00 Euro (al netto di interessi e rivalutazione) con riferimento al periodo 1/9/94 – 30/4/96 considerata la data in cui gli agenti hanno adito l'Autorità giudiziaria;
 - esaminata la situazione delineata dall'Avv. Roberto Barberio;
 - ritenuto assumere iniziative tendenti a ridurre il danno che potrebbe conseguire alla Società nel caso si giungesse alla emissione della sentenza di condanna dell'Azienda da parte del Tribunale di Taranto;
 - visto lo Statuto
 - a voti unanimi

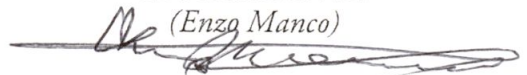
D E L I B E R A

- di far proprio il suggerimento formulato dal legale aziendale con propria nota prot. n° 4830 del 1/4/2003 (All. 2);
- di dare mandato al legale aziendale al fine di verificare la esistenza della possibilità di pervenire ad una soluzione transattiva sulla base di un riconoscimento economico individuale pari a 9.000,00 Euro/agente, omnicomprensivo, da ripartirsi su due esercizi, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)





A. M. A. T.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Autorizzazione a transigere le vertenze per l'assunzione di 22 conducenti di linea

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 15 (quindici) del mese di marzo, alle ore 09.30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE

Con i dispositivi di sentenza del 18/01/1996 (v. allegati) i Pretori dott. Martemucci e dott. Marra hanno dichiarato il diritto di 23 ricorrenti ad essere assunti dall'AMAT in qualità di conducenti di linea.

La questione risale al 1987, quando l'AMAT bandì un concorso per l'assunzione 20 conducenti di linea, che vennero effettivamente assunti nel 1991 (delibera n° 131/91) attingendo da una graduatoria di idonei che li vedeva collocati in posizione utile.

Successivamente la C.A. con delibera n° 128/93 autorizzava l'assunzione di altri quattro conducenti di questa graduatoria dal 21° al 24° posto, a seguito di vertenza giudiziaria, nonchè decideva di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione, in deroga ai vincoli sui rimpiazzi, per l'assunzione di altri 26 conducenti di linea.

Tale autorizzazione non è mai pervenuta, nè la C.A. ha mai deliberato l'assunzione di altri conducenti.

Nel 1994 l'AMAT veniva inoltre condannata ex art.700 all'assunzione di un altro conducente (collocato al 25° posto) compreso tra i 23 ricorrenti in sostituzione di uno dei quattro del 1993 perchè rinunciatario.

Gli odierni ricorrenti, collocati nella graduatoria degli idonei sopra richiamata nelle posizioni tra il 25° e il 50° posto, nel luglio 1994 adivano il Pretore per vedere riconoscere a loro volta il diritto ad essere assunti.

Con le sentenze sopra richiamate, in questo primo grado di giudizio l'AMAT è stata condannata, non solo all'assunzione dei 23 ricorrenti, ma è stata riconosciuta la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 22/5/1993 e, sul piano economico, un riconoscimento di danni commisurato alle retribuzioni non percepite dalla data di instaurazione del giudizio (settembre 1994) fino alla data di effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Tenuto conto della natura risarcitoria e non retributiva, per cui vanno esclusi gli oneri previdenziali, trattasi di 21 mensilità per ogni ricorrente e quindi di oltre 30 milioni procapite per interessi e rivalutazione.

In conclusione può ipotizzarsi un danno di 40 milioni procapite e quindi di circa un miliardo di lire oltre le spese legali.

A ciò si aggiunga l'obbligo di assunzione con contratto "normale", mentre l'AMAT in sede di bilancio di previsione 1996 aveva ipotizzato per il corrente esercizio assunzioni di conducenti con contratto formazione e lavoro che consente un risparmio di circa 20 milioni procapite annui.

In conclusione, dall'esecuzione dei suddetti dispositivi di sentenza ne deriverebbe un danno complessivo, gravante sul corrente esercizio (ed in minor parte sul prossimo), di oltre 1,5 miliardi con le conseguenze immaginabili sull'equilibrio di bilancio.

Tenuto conto delle circostanze di causa, anche se in attesa delle motivazioni della sentenza, l'ipotesi di ricorrere in appello è quindi senz'altro consigliabile, tuttavia i ricorrenti, per il tramite dell'avv. De Feis cui hanno conferito mandato a trattare, hanno manifestato la loro volontà di comporre la questione rinunciando ad eccessive pretese risarcitorie.

I termini essenziali della proposta, come da bozza allegata, sarebbero i seguenti:

- a) assunzione dei ricorrenti con decorrenza 01/04/1996 con contratto formazione e lavoro per un anno;
- b) risarcimento danno e spese legali ai ricorrenti in ragione di £ 6'000'000 procapite, onnicomprensive, e quindi per complessive £ 138'000'000;
- c) impegno per l'Azienda a trasformare in definitivo il contratto di formazione e lavoro al termine dell'anno, fatte salve le previsioni di legge;
- d) rinuncia dell'azienda ad appellare la sentenza e dei ricorrente ad ogni altra pretesa;

Considerato che l'Azienda necessita di nuovi conducenti di linea, tant'è che sia la pianta organica approvata nel 1994, sia quella recentemente approvata ed inviata alla Regione Puglia, prevedono un marcato aumento del quantitativo organico in tale qualifica con consistente scostamento rispetto alla forza attuale;

atteso che con decorrenza 01/04/1996 saranno posti in quiescenza 32 dipendenti, sicchè la forza AMAT scenderà sotto le 550 unità a fronte delle 593 previste dalla nuova pianta organica;

tenuto conto inoltre che, anche proponendo appello, l'AMAT dovrebbe comunque dare esecuzione alle sentenze e che comunque non è improbabile che, pur vincendo in appello o addirittura in Cassazione, le spese legali verrebbero comunque compensate, derivandone quindi un ulteriore onere economico;

valutata l'alea del giudizio che esporrebbe l'Azienda ai danni sopra stimati, la proposta transattiva è senz'altro da prendere in considerazione.

È opportuno inoltre evidenziare che, oltre ai 22 ricorrenti da assumere, si troverebbero in analoga posizione giuridica altri tre aspiranti conducenti di linea, collocati al 43°, 48° e 49° posto in graduatoria, che non hanno promosso ricorso al Giudice, ma nei confronti dei quali sarebbe opportuno estendere la transazione solo per quanto riguarda l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione e la proposta del direttore;
- vista la bozza di transazione allegata;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Unanimente

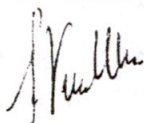
DELIBERA

- di autorizzare il direttore generale a transigere, alle condizioni di cui in premessa e meglio specificate nell'allegata bozza di transazione, la vertenza in atto con i 22 aspiranti conducenti di linea nelle persone dei sigg.ri : Marinelli Egidio, Ruggiero Antonio, Greco Eduardo, Caricasole Antonio, Fischetti Augusto, Giannico Giovanni, Morea Cosimo, Cecere

Vitantonio, Carrino Emanuele, Antonucci Francesco, Paurini Gregorio, Maiorano Emilio, Palattella Giovanni, Mazza Ercole, Circhetta Giuseppe, Giannoccaro Giampietro, Gallo Antonio, Oliva Vito, De Cantis Franco, Troia Angelo, Calò Salvatore, Chiarofonte Francesco;

- di autorizzare pertanto l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, come da progetto allegato e già certificato dalla Federtrasporti, di 22 conducenti di linea con decorrenza 01/04/1996;
- di far gravare la spesa derivante dalla presente deliberazione sul bilancio preventivo 1996 alla voce "Costi del personale".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

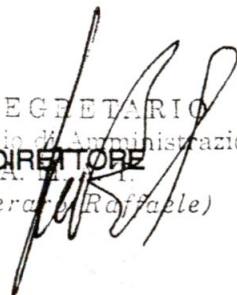


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **15 MAR. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4830
del	1 APR. 2003
Studio dell'Avvocato Roberto Barberio	
Vice Presidente	-mail robertobarberio@libero.it
Consigliere	
Direttore	
Dirigente Amministrativo	
Dirigente Tecnico	
Area Contabilità e Bilancio	
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	
Area Informatica	
Area Movimento	
Area Personale	
Area Tecnica	
Ripartizione Contratti e Appalti	
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	
Ufficio Prodotti del Traffico	
Ufficio Ragioneria	

2

Avv. Roberto Barberio
Avv. Claudio Barberio
Dott. Luca Barberio
Dott. Marco Barberio

00179 ROMA
Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7850537
099-7362875

74100 TARANTO 27 marzo 2003
C.so Italia n. 254 - tel. 099-7351536 - fax

Gent.mo Presidente AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
fax 099 7794247

OGGETTO: Contenzioso tra l'Amat ed un nutrito numero (22) di dipendenti assistiti dagli avvocati Mauro Ruffo (13 unità) e l'avv. Valeria Pellegrino (9 unità) - Cause pendenti dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro (dott. Ciquera).

Abbiamo già avuto modo di intrattenerci, in occasione di precedenti riunioni, sulla problematica e scottante situazione riveniente dal contenzioso in oggetto.

La questione concerne un cospicuo numero di dipendenti che invocano la nullità degli accordi transattivi singolarmente conclusi con l'Amat per fronteggiare gli effetti della sentenza n.415/96 del Pretore del Lavoro di Taranto. Questi (dott.ssa Marra) aveva riconosciuto sussistere tra i predetti dipendenti e l'Amat "un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20.8.1987 (e cioè VII liv.) con decorrenza 22.5.93".

Come è noto, tali accordi transattivi avevano previsto, in aggiunta alla erogazione della somma di 6 milioni di lire per risarcimento danni in favore di ciascun dipendente, la contestuale assunzione di ognuno di essi con contratto di formazione e lavoro, con decorrenza dal 23.4.96 al 22.4.97. Il tutto con l'intesa che, alla scadenza, il contratto in parola sarebbe stato convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato "a prescindere da qualsivoglia valutazione positiva o negativa dell'Amat" (!!!).

Gli interessati, in buona sostanza, si dolgono che i contratti di transazione e di formazione e lavoro siano stati conclusi in frode alla legge (da qui la domanda concernente la loro nullità) e, di conseguenza, chiedono che, in forza delle statuizioni della sentenza n.415/96 del Pretore di Taranto, l'Amat sia condannata al pagamento delle somme in virtù della stessa dovute loro a titolo di retribuzione, di risarcimento del danno etc, deduzione fatta delle somme nel frattempo percepite in esecuzione dell'atto transattivo di cui invocano la nullità.

Il problema, come è dato vedere, risulta posto in modo mirato e giuridicamente stringente. La minaccia è davvero imminente perché l'uso "improprio" del contratto di formazione e lavoro risulta trasparire, in tutta la sua evidenza, dall'accordo transattivo ex adverso impugnato.

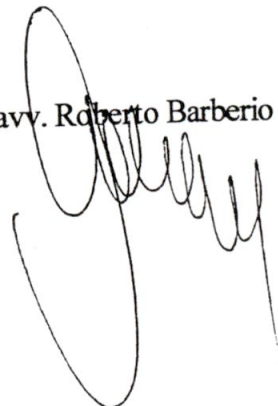
A tanto aggiungasi un'ulteriore profilo: in mancanza di appello, secondo l'orientamento informalmente manifestato dal giudice, la sentenza 415/86 sarebbe tuttora vincolante tra le parti perché ormai passata in giudicato. Né il giudicato, stando a tale interpretazione, potrebbe reputarsi superato dai contenuti della sopravvenuta transazione.

La debolezza giuridica degli accordi transattivi, confluiti nello stratagemma dell'assunzione a mezzo contratto di formazione e lavoro, spalanca le porte al pericolo che, a breve, l'Amat possa incorrere in una condanna multipla e di consistenti proporzioni complessive.

Suggerisco, pertanto, di trovare urgenti soluzioni di rimedio assecondando le istanze transattive avanzate ex adverso, salvo a contenerle al meglio entro limiti da convenire in contraddittorio con gli interessati.

Con i migliori saluti

avv. Roberto Barberio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Barberio', written in a cursive style. The signature is located to the right of the typed name.

CONTEGGI CONTENZIOSO N°22 DIPENDENTI DAL 01/09/94 AL 30/04/96												
PERIODO	P.BASE	CONTINGENZ	CAU	3° ELEM.	MENSA	C.I.A.	E.D.R.	SCATTO	T.MESE	R.giono	GIORNI	TOTALE
set./nov. -94	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.127.129		3	6.381.387
dic-94	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		1	2.195.054
13 1994	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		1	2.195.054
									-			-
TOTALE 94												10.771.495
gen/mag,95	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		5	10.975.270
giu/sett. 95	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.245.217		4	8.980.868
ott/dic 95	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		3	6.939.426
13 1995	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		1	2.313.142
14 1995	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050		50.163	2.225.217		1	2.225.217
TOTALE 95												31.433.923
gen./apr.96	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		4	9.252.568
RATEI 13	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142	192.762	4	771.047
RATEI 14	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050		50.163	2.293.142	191.095	4	764.381
TOTALE 96												10.787.996
TOTLE GEN												52.993.414

Maggio 2003

CONTEGGI CONTENZIOSO N°22 DIPENDENTI DAL 22/5/93 AL 30/04/96												
PERIODO	P.BASE	CONTINGENZA	CAU	3° ELEM.	MENSA	C.I.A.	E.D.R.	SCATTO	T.MESE	R.giono	GIORNI	TOTALE
22/5.30/5.93	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	-	2.127.129	70.904	8	567.234
giu/dic 1993	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.127.129		7	14.889.903
RATEI 13	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.127.129	177.261	7,0	1.240.825
RATEI 14	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050			2.107.129	175.594	7,0	1.229.159
TOTALE 93							-					17.927.121
gen./nov 94	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.127.129		11	23.398.419
dic-94	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		1	2.195.054
13 1994	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		1	2.195.054
14/1994	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050			2.107.129		1	2.107.129
TOTALE 94												29.895.656
gen/mag,95	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		5	10.975.270
giu/sett. 95	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.245.217		4	8.980.868
ott/dic 95	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		3	6.939.426
13 1995	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		1	2.313.142
14 1995	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050		50.163	2.225.217		1	2.225.217
TOTALE 95												31.433.923
gen./apr.96	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		4	9.252.568
RATEI 13	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142	192.762	4	771.047
RATEI 14	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050		50.163	2.293.142	191.095	4	764.381
TOTALE 96												10.787.996
TOTLE GEN												90.044.696

Mezzogiorno 2003

CONTEGGI CONTENZIOSO N°22 DIPENDENTI DAL 01/09/94 AL 30/04/96													
PERIODO	P.BASE	CONTINGEN	CAU	3° ELEM	MENSA	C.I.A.	E.D.R.	SCATTO	T.MESE	R.giono	GIORN	TOTALE	EURO
set./nov. -94	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.127.129		3	6.381.387	3.295,71
dic-94	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		1	2.195.054	1.133,65
13 1994	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		1	2.195.054	1.133,65
									-			-	
TOTALE 94												10.771.495	5.563,01
gen/mag.95	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		5	10.975.270	5.668,25
giu/sett. 95	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.245.217		4	8.980.868	4.638,23
ott/dic 95	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		3	6.939.426	3.583,91
13 1995	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		1	2.313.142	1.194,64
14 1995	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050		50.163	2.225.217		1	2.225.217	1.149,23
TOTALE 95												31.433.923	16.234,27
gen./apr.96	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		4	9.252.568	4.778,55
RATEI 13	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142	192.762	4	771.047	398,21
RATEI 14	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050		50.163	2.293.142	191.095	4	764.381	394,77
TOTALE 96												10.787.996	5.571,53
TOTLE GEN												52.993.414	27.368,81

CONTEGGI CONTENZIOSO N°22 DIPENDENTI DAL 22/5/93 AL 30/04/96													
PERIODO	P.BASE	CONTINGE	CAU	3° ELEM.	MENSA	C.I.A.	E.D.R.	SCATTO	T.MESE	R.giono	GIORN	TOTALE	EURO
22/5.30/5.93	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	-	2.127.129	70.904	8	567.234	292,95
giu/dic 1993	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.127.129		7	14.889.903	7.689,99
RATEI 13	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.127.129	177.261	7,0	1.240.825	640,83
RATEI 14	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050			2.107.129	175.594	7,0	1.229.159	634,81
TOTALE 93						-						17.927.121	9.258,59
gen./nov 94	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.127.129		11	23.398.419	12.084,27
dic-94	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		1	2.195.054	1.133,65
13 1994	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		1	2.195.054	1.133,65
14/1994	804.240	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050			2.107.129		1	2.107.129	1.088,24
TOTALE 94												29.895.656	15.439,82
gen/mag,95	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000		2.195.054		5	10.975.270	5.668,25
giu/sett. 95	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.245.217		4	8.980.868	4.638,23
ott/dic 95	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		3	6.939.426	3.583,91
13 1995	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		1	2.313.142	1.194,64
14 1995	872.165	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050		50.163	2.225.217		1	2.225.217	1.149,23
TOTALE 95												31.433.923	16.234,27
gen./apr.96	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142		4	9.252.568	4.778,55
RATEI 13	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050	20.000	50.163	2.313.142	192.762	4	771.047	398,21
RATEI 14	940.090	1.020.437	74.724	72.165	35.513	100.050		50.163	2.293.142	191.095	4	764.381	394,77
TOTALE 96												10.787.996	5.571,53
TOTLE GEN												90.044.696	46.504,20

- Vista la deliberazione n° 77 del 15/3/1996 (All. 3) con cui l'Azienda, nel prendere atto delle sentenze emesse dai Pretori del Lavoro di Taranto dott. Martemucci e dott.ssa Marra, favorevole ai 22 ricorrenti, accettava una ipotesi transattiva dagli stessi proposta in termini seguenti:
 - assunzione dei ricorrenti con decorrenza 1/4/1996 con contratto formazione e lavoro per un anno;
 - risarcimento danno e spese legali ai ricorrenti in ragione di £ 6.000.000 procapite, omnicomprensive, e, quindi, per complessive £ 138.000.000;
 - impegno per l'Azienda a trasformare in definitivo il contratto di formazione e lavoro al termine dell'anno, fatte salve le previsioni di legge;
 - rinuncia dell'Azienda ad appellare la sentenza e dei ricorrenti ad ogni altra pretesa;
 - successivamente alla sottoscrizione degli atti di transazione redatti nei termini indicati gli interessati ricorrevano al Tribunale di Taranto chiedendo la loro nullità poiché, a loro giudizio, sottoscritti in frode alla legge. Ciò di cui sostanzialmente i ricorrenti si dolgono è relativo :
 - a) ad un uso improprio del contratto di formazione e lavoro;
 - b) alla decorrenza dell'assunzione con CFL (1/4/96) non rispettosa di quella indicata nella sentenza n° 415/96 emessa dal Pretore del lavoro dott.ssa Marra che aveva riconosciuto sussistere "un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20/8/1987 (e cioè livello VII) con decorrenza 22/5/1993".

Per l'effetto i 22 interessati sottoposero al giudice del lavoro di Taranto le seguenti conclusioni:

8) di dichiarare la nullità dell'atto di transazione, nonché del contratto di formazione e lavoro stipulato in esecuzione dello stesso perché concluso in frode alla legge e comunque privo di causa, e per l'effetto:

-) dichiarare che le statuizioni del Pretore di Taranto di cui alla sentenza n° 415 del 18/1/1996 non hanno mai cessato di avere efficacia tra le parti con ogni conseguenza in ordine: 1) alle somme in virtù delle stesse debende a titolo di retribuzione, di risarcimento del danno e di spese di lite detratte le somme dall'odierno ricorrente percepite in virtù dell'atto di transazione di cui si chiede la nullità; 2) nonché in ordine agli obblighi contributivi e previdenziali e fino alla data di conclusione del contratto di formazione lavoro;
-) condannare l'AMAT al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo compreso tra la conclusione del contratto di formazione e lavoro e i successivi quindici mesi in cui il ricorrente ha percepito una retribuzione ridotta, alle differenze retributive tra quanto spettante in virtù della contrattazione collettiva per un dipendente di VII livello e quanto effettivamente percepito con ogni conseguenza quanto agli obblighi contributivi e previdenziali oltre interessi e rivalutazione;

9) solo in via subordinata, e salvo gravame, stante l'inadempimento della transazione da parte dell'AMAT, di accertare l'avveramento della condizione risolutiva di cui al punto 3) dell'atto transattivo e dichiarare risolto di diritto lo stesso con la riviviscenza di ogni diritto e ragione riconosciuto in favore del ricorrente dalla sentenza del Pretore di Taranto Giudice del Lavoro n° 415 del 18/1/1996, con la conseguenza di cui al punto A);

C) in via ancora più subordinata e sempre salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi validità alla transazione ed al conseguente contratto di formazione e lavoro, di dichiarare l'intervenuta conclusione del rapporto a tempo indeterminato fra il ricorrente e l'AMAT a far data dalla stipula del contratto di formazione e lavoro, stante l'inadempimento da parte del datore di lavoro del programma di formazione imposto dal contratto, con la conseguente condanna di cui sub A) secondo alinea;

D) comunque di condannare l'AMAT al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa e secondo il prudente apprezzamento dell'ill./mo sig. Giudice.

Con ogni pronuncia consequenziale in ordine a spese, diritti e onorari di giudizio;

- che, allo stato, il giudizio pende dinanzi al giudice del lavoro di Taranto dott. Ciquera e, nel merito, l'avv. Barberio, legale aziendale, ha fatto pervenire una propria informativa assunta al prot. n° 4830 del 1/4/2003 (All. 2) con la quale, per le motivazioni ivi indicate, segnala il pericolo di un esito giudiziario sfavorevole da prevenire assecondando la via transattiva intrapresa dai legali di controparte, salvo a contenere le avverse pretese entro limiti di convenienza.

Allo stato tali pretese ammontano, sulla base delle richieste informali, a vecchie lire 25Milioni, oltre spese legali;

- considerato che in caso di sentenza favorevole ai ricorrenti l'onere economico a carico dell'Azienda ~~ammonterebbe ad Euro~~ *ammontato* ~~predisposto dall'Area personale - All. 3), importo comprensivo degli oneri per interessi e svalutazione;~~ *giudizio per aguite* *(come da prospetto)*

- esaminata la situazione delineata dall'Avv. Roberto Barberio;
- ritenuto assumere iniziative tendenti a ridurre il danno che potrebbe conseguire

grazie dell'assistenza dell'ufficio Personale,
la somma di 45.000,00 € (al netto di interessi
e svalutazioni) con riferimento al periodo 22/5/95 -
30/4/95 indicato in sentenza; a soma 25.000,00 €
(al netto di interessi e svalutazioni) con
riferimento al periodo 1/9/94 - 30/4/95
enumerata alla data in cui gli
agiti hanno osato l'autorità giudiziaria;

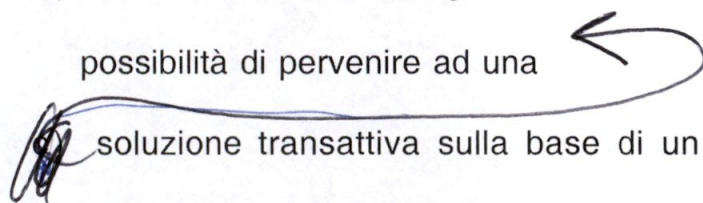
alla Società nel caso si giungesse alla emissione della sentenza di condanna dell'Azienda da parte del Tribunale di Taranto;

- visto lo Statuto
- a voti unanimi

D E L I B E R A

a) di far proprio il suggerimento formulato dal legale aziendale con propria nota prot. n° 4830 del 1/4/2003 (All. 2);

b) di dare mandato al legale aziendale al fine di verificare la esistenza della possibilità di pervenire ad una

 soluzione transattiva sulla base di un riconoscimento economico individuale pari a 9.000,00 Euro/agente, omnicomprensivo, da ripartirsi su due esercizi, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.